LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L'ANNO 2026

Il presente atto stabilisce le Linee Guida da rispettare per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2026, per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso allo stesso per l'anno 2026.

Art. 1 - BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero almeno dal 31 dicembre 2025.

2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una comunità montana, ad esclusione delle unioni di comuni costituite anteriormente alla data di adozione della "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" di cui alla Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale.

3. Per poter accedere al contributo le forme associative devono gestire ed esercitare attualmente e al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2026, in maniera integrale, almeno due funzioni fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.;

4. I Comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza;

5. Le comunità montane e le unioni di comuni possono accedere al Contributo Ordinario purché, all'atto della presentazione dell'Istanza di Contributo Ordinario, sussista specifico atto di delega da parte dei consigli dei comuni partecipanti per i servizi e le funzioni per i quali si richiede il contributo stesso;

6. Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative.

7. Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili.

8. Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; struttura demografica della forma associativa; livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata.

9. Per l’ammissione al Contributo Ordinario le unioni di comuni e le comunità montane devono presentare specifica Istanza di Contributo entro il termine perentorio di scadenza che sarà previsto dall'apposito avviso pubblico.

10. Le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare esclusivamente una istanza di contributo.

11. Nel caso di Unioni di Comuni la suddetta Istanza di Contributo - deve essere necessariamente sottoscritta, con le modalità previste dalla vigente normativa, da tutti i Rappresentanti Legali dei Comuni partecipanti a pena di inammissibilità e di esclusione della istanza.

12. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

13. La concessione del contributo avviene nei limiti delle risorse ad esso attribuite con la deliberazione di quantificazione del Fondo per l’Associazionismo di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante e sostanziale;

14. le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 241/1990.

15. I suddetti requisiti e presupposti sono richiesti a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di Contributo.

Art. 2 – CRITERI E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo annuale spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:

1. Tipologia e numero di funzioni gestite (peso 35%): il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii., gestite in forma associata.

2. Tipologia e numero di servizi gestiti: (peso 10%): il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei servizi gestiti in forma associata (si fa rinvio ex art. 2, comma 3, lett. e) ed f) del Decreto Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194).

3. Struttura demografica della forma associativa (peso 40%):

a. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei Comuni associati (peso 5%)

b. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei Comuni associati obbligati ai sensi dell'art. 14 comma 28 Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. (peso15%);

c. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta la popolazione residente media più bassa (popolazione residente complessiva/numero dei comuni) al 1° gennaio 2026 secondo il dato ISTAT (peso 10%);

d. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta la densità demografica più bassa (popolazione residente complessiva/superficie complessiva in kmq) al 1°gennaio 2026 secondo il dato ISTAT (peso 10%);

4. Livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata (peso 15%):

il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta il maggior numero di unità di personale dichiarate come stabilmente destinate alla gestione associata (peso 10%);

il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta il maggior numero di uffici unici dichiarati con l'individuazione di un unico Responsabile per funzione (peso 5%).

Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa, vale a dire a ciascuna comunità montana o unione dei comuni, è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i sopra riportati criteri e parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione, sulla base dell'istruttoria da espletare nell'osservanza delle presenti Linee Guida e dei criteri e dei parametri che saranno dettagliati nell'avviso pubblico in conformità delle stesse Linee Guida, provvederà ad approvare con decreto dirigenziale i riparti del Contributo Ordinario per l'anno 2026. L'efficacia dei riparti è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e al rispetto degli equilibri di bilancio e degli obblighi di concorrenza agli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto all'interno delle presenti Linee Guida, si rinvia alla disciplina statale vigente in materia.